

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 330/65 del 02 DIC. 2021

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 222, sita nel fondo "Pisciotta" in agro di Strongoli (KR) in favore della sig.ra Zito Adelina, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione n. 8/DG del 25/01/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9/DG del 27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 222 di Strongoli (KR) con decreto n. 82 del 29/07/2019 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 19/10/2017 (prot. n. 3575), la sig.ra Zito Adelina, nata a Strongoli (KR) il 10/03/1964 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto di parte dell'unità fondiaria n. 222 di Strongoli (KR);
- che con nota n. 3969 del 29/11/2021 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso ha 0.63.30, in catasto al foglio n. 50, particelle n. 713 e 718, in favore della sig.ra Zito Adelina;
- che in data 25/10/2021 la sig.ra Zito Adelina ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2010;
- che il comune di Strongoli ha certificato in data 11/08/2021 (Prot. n. 7431) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 713 e 718, del foglio n. 50, ricadono in "Aree di primaria importanza per la funzione agricola - E1";
- che in data 11/11/2021 (prot. n. 11257) il comune di Strongoli ha attestato che il terreno sito al foglio n. 50, particelle n. 713 e 718 è coltivato dalla sig.ra Zito Adelina;
- che in data 25/10/2021 la suddetta richiedente ha dichiarato di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016;
- che in data 25/10/2021 la sig.ra Zito Adelina ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 25/10/2021 la sig.ra Zito Adelina ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle miglorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette miglorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.";
- che in data 25/10/2021 la sig.ra Zito Adelina, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 3539 del 20/10/2021, ammontante ad € 4.932,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 13/10/2021, chiedendo di pagare il suddetto prezzo del terreno in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile alla sig.ra Zito Adelina, nata a Strongoli (KR) il 10/03/1964 ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, parte dell'unità fondiaria n. 222, sita nel fondo "Pisciotta" in agro di Strongoli (KR), in catasto al foglio n. 50, particelle n. 713 e 718, di complessivi ha 0.63.30, al prezzo di € 4.932,00 (euro Quattromilanovecentotrentadue\00), valore attribuito in data 31\08\2021 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 13/10/2021, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
* € 4.932,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciaeco)



Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)




Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.




Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciacco)

A stylized cursive signature of Dr. Tullio Ciacco.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

A stylized cursive signature of Dr. Antonio Leuzzi.



Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

A stylized cursive signature of Dr. Bruno Maiolo.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 10 2 DIC, 2021 sino al 11 6 DIC, 2021